Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine
DIPARTIMENTO SCIENTIFICO

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 ROMA
Tel. 06.5964901 - Fax. 06.5405012
Piva 06787981007 - CF 97237810581
Iscritta al n° 77/2001 del Registro delle Persone Giuridiche

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO

PARERE N. 20 DEL 15.07.2010

IL QUESITO

Legittimità del controllo dell'attività lavorativa mediante investigatori privati.

* * *

L'art. 3 Stat. Lav. – che regolamenta il potere di controllo sull'attività lavorativa – prevede che "*I nominativi e le mansioni del personale addetto alla vigilanza debbono essere comunicati ai lavoratori interessati*".

Pertanto, il controllo sull'attività lavorativa può essere eseguito, oltre che dal datore di lavoro e dai dirigenti e preposti, unicamente dal personale di vigilanza noto ai lavoratori controllati (Trib. Firenze, 29 novembre 2003, in *Riv. Crit. Dir. Lav*., 2004, 357; Cass., 12 agosto 1998, n. 7933, in *Notiz. Giur. Lav*., 1998, 697; Cass., 28 agosto 1996, n. 7889, in *Riv. It. Dir. Lav*., 1997, IV, 391; Cass., 26 febbraio 1982, n. 1263, in *Notiz. Giur. Lav*., 1982, 352; Cass., 17 giugno 1981, n. 3960, in *Giust. Civ*., 1981, I, 2227).

Il datore di lavoro ed i superiori gerarchici del dipendente possono quindi controllare l'attività lavorativa anche all'insaputa del soggetto controllato, in virtù dei poteri di direzione, di controllo tecnico del lavoro e di sorveglianza ad essi spettanti in virtù degli artt. 2014 e 2086 c.c. (Cass., 9 giugno 1990, n. 5599, in *Dir. e Prat. Lav*., 1990, 1946, che ha ritenuto legittimo un controllo compiuto "..*di notte e clandestinamente..*").

Peraltro, rimane fermo il limite di cui all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, il quale vieta l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Invece, sempre in virtù del divieto di controllo occulto previsto dall'art. 3 dello Statuto dei Lavoratori, **il datore di lavoro non può avvalersi di agenti investigativi per controllare la normale operosità del dipendente, in quanto tali soggetti sono sconosciuti ai lavoratori**.

In tal caso, stante la violazione dell'art. 3 Stat. Lav., l'attività degli investigatori privati deve ritenersi illegittima, con conseguente inutilizzabilità ai fini disciplinari

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 ROMA
Tel. 06.5964901 - Fax. 06.5405012
Piva 06787981007 - CF 97237810581
Iscritta al n° 77/2001 del Registro delle Persone Giuridiche

dei fatti accertati nell'esecuzione del controllo (Trib. Firenze, 29 novembre 2003, in *Riv. Critica Dir. Lav*., 2004, 357).

Viceversa, è ammesso il ricorso ad investigatori privati esterni per accertare l'eventuale attività illecita commessa dal lavoratore a danno dell'impresa.

In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto legittimo il controllo occulto operato da agenti investigativi finalizzato ad accertare: l'**appropriazione indebita di denaro** da parte del dipendente (Cass., 14 luglio 2001, n. 9576, in *Dir. Lav*., 2002, III, 163; Cass., 3 novembre 1997, n. 10761, in *Mass. Giur. It.*, 1997; Trib. Como, 28 dicembre 1996, in *Orient. Giur. Lav*., 1997, 21; Cass., 23 agosto 1996, n. 7776, in *Mass. Giur. It*., 1996; Cass., 25 gennaio 1992, n. 829, in *Riv. Giur. Lav*., 1992, II, 461; Cass., 9 giugno 1989, n. 2813, in *Notiz. Giur. Lav*., 1989, 289), **la mancata registrazione del pagamento con conseguente omessa consegna dello scontrino fiscale** (Cass., 22 dicembre 2009, n. 26991, in *Lav. nella Giur*., 2010, 5, 477; Cass., 9 luglio 2008, n. 18821, in *Mass. Giur. It*., 2008; Cass., 12 giugno 2002, n. 8388, in *Mass. Giur. It*., 2002; Cass., 23 giugno 1999, n. 6390, in *Lav. nella Giur*., 2000, 137), la **dichiarazione infedele del chilometraggio percorso** (Cass., 10 luglio 2009, n. 16196, in *Prat. Lavoro*, 2009, 45, 1796), le **false dichiarazioni sul lavoro svolto al di fuori dell'azienda** (Cass., 2 marzo 2002, n. 3039, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2002, II, 873; Trib. Modena, 16 gennaio 2008), l'**effettivo stato di malattia del dipendente** (Cass., 3 maggio 2001, n. 6236, in *Riv. It. Dir. Lav*., 2002, II, 345; Trib. Roma, 16 giugno 1995, in *Lav. nella Giur.*, 1996, 243; Cass., 6 giugno 1990, n. 5407, *in Orient. Giur. Lav*., 1990, fasc. 3, 111; Cass., 14 aprile 1987, n. 3704, in *Mass. Giur. It*., 1987).

Quanto alle modalità del controllo, si richiede che gli agenti investigativi si limitino alla verifica delle irregolarità commesse dal lavoratore ed alla segnalazione dell'illecito al datore di lavoro, il quale rimane l'unico preposto alla contestazione degli addebiti disciplinari (Cass., 23 agosto 1996, n. 7776, *cit.*).

RIFERIMENTI NORMATIVI:
- Artt. 3 e 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 e artt. 2104 e 2086 c.c.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI:
- Cass., 14 luglio 2001, n. 9576, in *Dir. Lav*., 2002, III, 163;
- Cass., 3 novembre 1997, n. 10761, in *Mass. Giur. It.*, 1997;
- Trib. Como, 28 dicembre 1996, in *Orient. Giur. Lav*., 1997, 21;
- Cass., 23 agosto 1996, n. 7776, in *Mass. Giur. It*., 1996;
- Cass., 25 gennaio 1992, n. 829, in *Riv. Giur. Lav*., 1992, II, 461;
- Cass., 9 giugno 1989, n. 2813, in *Notiz. Giur. Lav*., 1989, 289;
- Cass., 22 dicembre 2009, n. 26991, in *Lav. nella Giur*., 2010, 5, 477;
- Cass., 9 luglio 2008, n. 18821, in *Mass. Giur. It*., 2008;
- Cass., 12 giugno 2002, n. 8388, in *Mass. Giur. It*., 2002;
- Cass., 23 giugno 1999, n. 6390, in *Lav. nella Giur*., 2000, 137;
- Cass., 10 luglio 2009, n. 16196, in *Prat. Lavoro*, 2009, 45, 1796;
- Cass., 2 marzo 2002, n. 3039, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2002, II, 873;

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 ROMA
Tel. 06.5964901 - Fax. 06.5405012
Piva 06787981007 - CF 97237810581
Iscritta al n° 77/2001 del Registro delle Persone Giuridiche

- Cass., 3 maggio 2001, n. 6236, in *Riv. It. Dir. Lav*., 2002, II, 345;
- Trib. Roma, 16 giugno 1995, in *Lav. nella Giur.*, 1996, 243;
- Cass., 6 giugno 1990, n. 5407, *in Orient. Giur. Lav*., 1990;
- Cass., 14 aprile 1987, n. 3704, in *Mass. Giur. It*., 1987;
- Trib. Firenze, 29 novembre 2003, in *Riv. Critica Dir. Lav*., 2004, 357

Fondazione Studi
IL PRESIDENTE
Rosario De Luca